

Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-010224/2012
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Tiziano Motti (PPE)

Oggetto: Diritti dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco per "overbooking"

Dagli atti istituzionali correlati a questi primi anni di applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004, relativo ai diritti spettanti ai passeggeri di vettori aerei in caso di mancato imbarco, cancellazione del volo, smarrimento di bagagli o ritardo eccessivo, emerge che spesso le compagnie aeree si sottraggono ai precisi doveri, quando non obblighi, imposti dal testo normativo. I casi più frequentemente segnalati sono la povertà d'informazione ai passeggeri in merito ai loro diritti in caso di mancato imbarco, di assistenza in caso di ritardo prolungato, di risarcimento dovuto. Il regolamento demanda agli Enti Nazionali per l'Aviazione (ENA) il controllo dell'applicazione del disposto del suddetto regolamento da parte delle compagnie aeree, sotto sorveglianza della Commissione europea tramite gli Stati membri.

Le risposte date alle interrogazioni parlamentari poste recentemente alla Commissione (E-007949/2011 ed E-008309/2011) ammettono implicitamente che la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (cosiddetta sentenza "Sturgeon") rischia di essere disattesa dalle compagnie aeree e che la Commissione veglierà sulla corretta applicazione del diritto, in collaborazione con gli ENA. Il Parlamento europeo, a maggioranza, ha votato infine lo scorso 23 ottobre una risoluzione volta a rafforzare i diritti di tutti i passeggeri europei, indipendentemente dal settore di trasporto.

Constatando che il regolamento n. 261/2004 non ha eliminato la pratica di overbooking, certamente lesiva dei diritti dei passeggeri anche alla luce di quanto sopra esposto, si chiede quale posizione ritiene la Commissione di esprimere in merito ai seguenti diritti dei passeggeri in "overbooking" non ancora garantiti:

1. il diritto di essere informati in anticipo che stanno acquistando un biglietto in "overbooking", soggetto pertanto ad una certa probabilità di non garantire l'imbarco;
2. il diritto di avere, conseguentemente, accesso ad agevolazioni (anche tariffarie) accessorie a quelle già garantite per il rischio che oggi corrono inconsapevolmente;
3. il diritto di godere di particolari agevolazioni qualora si tratti di un nucleo familiare con minori, parlando il regolamento n. 261/2004 di "priorità di riprotezione sui voli successivi di minori non accompagnati", ma non di diritti e priorità di una famiglia con figli minori al seguito a viaggiare unita in caso di negato imbarco per "overbooking" ad una parte di questa.